



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 175 del 15-04-2026

ORIGINALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SECONDARIO STATALE DE TITTA - FERMI IN VIA FERRO DI CAVALLO ANGOLO CORSO ROMA

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti pervenuta con prot.21612 del 02/04/2026 (Reg.Uff. 0004018.26-03-2026) per l'intervento n.1258 effettuato in data 26/03/2026 per il dissesto di elementi costruttivi presso l'Istituto Statale De Titta - Fermi in via Ferro di Cavallo angolo Corso Roma;

VISTO che i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza al suolo di elementi di copertura distaccatisi dal cornicione di gronda, con contestuale individuazione e rimozione di ulteriori elementi pericolanti, al fine di eliminare il rischio immediato di caduta;

PRESO ATTO che per fronteggiare la situazione di potenziale pericolo personale di questo Ente ha provveduto a interdire temporaneamente il tratto di marciapiede sottostante il cornicione lungo Corso Roma, mediante il posizionamento di transenne e nastro segnaletico bianco/rosso a tutela della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la situazione di potenziale pericolo potrebbe aggravarsi in conseguenza di eventuali avverse condizioni atmosferiche, arrecando potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che l'immobile interessato è individuato catastalmente al Foglio 25 p.lla 1151 la cui competenza afferisce alla **Provincia di Chieti** C.F.80000130692 con sede in Corso Marrucino n.97 a Chieti;

PRESO ATTO che per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è necessario procedere all'adozione di ordinanza contingibile e urgente, secondo quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione dei pericoli di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Edilizio vigente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.21 bis della L. 241/1990 e s. m. e i., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare e urgente, sono immediatamente efficaci;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

*per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.*

ORDINA

alla **Provincia di Chieti** sopra generalizzata

1. di provvedere nell'immediato, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato in esame, con gli interventi di consolidamento ritenuti tecnicamente idonei e sufficienti a ricondurre alle normali condizioni di sicurezza lo stesso, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della via pubblica sottostante
2. di procedere, a propria cura e spese, al monitoraggio continuo della stabilità di ogni porzione del fabbricato, con ausilio di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, nonché alla predisposizione ed esecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità

Gli interventi di cui sopra devono avere inizio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente atto nel rispetto del testo in vigore, del DPR 380/2001 e s. m. e i., nonché delle norme di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., mantenendo comunque salvi tutti i diritti di terzi.

Per l'esecuzione dei lavori, se previsto, dovrà essere precedentemente acquisita autorizzazione degli uffici competenti.

A conclusione dei lavori dovrà essere prodotta a questo Ufficio apposita certificazione redatta da tecnico abilitato attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità inerente la viabilità comunale, gli utenti della stessa, le persone, le cose, gli animali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata tramite PEC a:

- Provincia di Chieti protocollo@pec.provincia.chieti.it

Che la presente venga trasmessa per gli adempimenti di competenza, tramite Posta Elettronica Certificata a:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

Che con la presente, considerata la disposizione intersettoriale di prot. 24160 del 05/05/2020, si demanda la vigilanza a:

- Polizia Locale di Lanciano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del suo ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara

Oppure, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 11

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” si rende noto che eventuali informazioni inerenti il procedimento potranno essere richieste all'arch.Simona Vinciguerra – Settore Governo del Territorio - Tel. 0872/707315 – Comune di Lanciano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Per gli effetti dell'Art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e s. m. e i. sul presente
provvedimento viene
apposto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell'azione amministrativa

Il Dirigente
Arch. Luigina Mischiatti

Il Sindaco
Avv. Filippo Paolini



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Ordinanze del Sindaco
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTE

COPIA DELL'ORDINANZA N. 175 del 15-04-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SECONDARIO STATALE DE TITTA - FERMI IN VIA FERRO DI CAVALLO ANGOLO CORSO ROMA

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti pervenuta con prot.21612 del 02/04/2026 (Reg.Uff. 0004018.26-03-2026) per l'intervento n.1258 effettuato in data 26/03/2026 per il dissesto di elementi costruttivi presso l'Istituto Statale De Titta - Fermi in via Ferro di Cavallo angolo Corso Roma;

VISTO che i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza al suolo di elementi di copertura distaccatisi dal cornicione di gronda, con contestuale individuazione e rimozione di ulteriori elementi pericolanti, al fine di eliminare il rischio immediato di caduta;

PRESO ATTO che per fronteggiare la situazione di potenziale pericolo personale di questo Ente ha provveduto a interdire temporaneamente il tratto di marciapiede sottostante il cornicione lungo Corso Roma, mediante il posizionamento di transenne e nastro segnaletico bianco/rosso a tutela della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che la situazione di potenziale pericolo potrebbe aggravarsi in conseguenza di eventuali avverse condizioni atmosferiche, arrecando potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che l'immobile interessato è individuato catastalmente al Foglio 25 p.lla 1151 la cui competenza afferisce alla **Provincia di Chieti** C.F.80000130692 con sede in Corso Marrucino n.97 a Chieti;

PRESO ATTO che per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è necessario procedere all'adozione di ordinanza contingibile e urgente, secondo quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere alla eliminazione dei pericoli di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Edilizio vigente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.21 bis della L. 241/1990 e s. m. e i., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare e urgente, sono immediatamente efficaci;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

alla **Provincia di Chieti** sopra generalizzata

1. di provvedere nell'immediato, a propria cura e spese, ad effettuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato in esame, con gli interventi di consolidamento ritenuti tecnicamente idonei e sufficienti a ricondurre alle normali condizioni di sicurezza lo stesso, al fine di eliminare pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della via pubblica sottostante
2. di procedere, a propria cura e spese, al monitoraggio continuo della stabilità di ogni porzione del fabbricato, con ausilio di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, nonché alla predisposizione ed esecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità

Gli interventi di cui sopra devono avere inizio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente atto nel rispetto del testo in vigore, del DPR 380/2001 e s. m. e i., nonché delle norme di sicurezza contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., mantenendo comunque salvi tutti i diritti di terzi.

Per l'esecuzione dei lavori, se previsto, dovrà essere precedentemente acquisita autorizzazione degli uffici competenti.

A conclusione dei lavori dovrà essere prodotta a questo Ufficio apposita certificazione redatta da tecnico abilitato attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica incolumità inerente la viabilità comunale, gli utenti della stessa, le persone, le cose, gli animali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata tramite PEC a:

- Provincia di Chieti protocollo@pec.provincia.chieti.it

Che la presente venga trasmessa per gli adempimenti di competenza, tramite Posta Elettronica Certificata a:

- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

Che con la presente, considerata la disposizione intersettoriale di prot. 24160 del 05/05/2020, si demanda la vigilanza a:

- Polizia Locale di Lanciano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del suo ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara

Oppure, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 11

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" si rende noto che eventuali informazioni inerenti il procedimento potranno essere richieste all'arch. Simona Vinciguerra – Settore Governo del Territorio - Tel. 0872/707315 – Comune di Lanciano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Per gli effetti dell'Art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e s. m. e i. sul presente
provvedimento viene
apposto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell'azione amministrativa

Il Dirigente
Arch. Luigina Mischiatti

Il Sindaco
Avv. Filippo Paolini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AVV. PAOLINI FILIPPO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. PAOLINI FILIPPO